

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Ruota Libera Bike Factory"

## **Titolo I**

### Costituzione, scopi, associati

#### Art. 1

Ai sensi degli articoli 36 ss. del Codice civile, e del Decreto Legislativo n.460/1997, in materia di Enti non commerciali, è costituita un'Associazione di promozione sociale denominata "Ruota Libera Bike Factory".

L'Associazione ha sede a Rovereto in via Setaioli n 6/A.

L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione opera principalmente nel comune di Rovereto, e potrà intervenire anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sedi o sezioni secondarie, in ambito comunale, provinciale e nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

#### Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nel settore della cultura dell'impiego della bicicletta, quale strumento di interazione, integrazione e coesione sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tale fine, l'Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire l'impiego e la pratica della bicicletta, anche mediante la predisposizione e la cessione di beni correlati alla costruzione, alla riparazione e al ripristino di tale mezzo di locomozione, altresì attraverso il collegamento con altre Associazioni, enti ed istituzioni.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Predisporre, realizzare e ripristinare beni correlati all'impiego della bicicletta;
- b) Effettuare cessioni di beni correlati alle biciclette in favore dei soci e della collettività;
- c) Istituire e gestire progetti di collegamento con altre Associazioni, enti ed istituzioni, con particolare riferimento all'Associazione "Ruota Libera Bike Factory";
- d) Stipulare rapporti contributivi e convenzionati con altri enti, pubblici e privati;
- e) Compiere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità oggetto del presente statuto.

L'Associazione potrà acquisire beni mobili e immobili, in comodato, locazione e proprietà, in esclusiva funzione del perseguimento dei propri scopi istituzionali.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà compiere operazioni economiche e commerciali, nel rispetto delle disposizioni contabili e fiscali di legge.

L'Associazione potrà stipulare rapporti di natura retributiva, a carattere subordinato, para subordinato e autonomo, nei confronti di associati e di terzi.

#### Art. 3

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

#### Art. 4

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa annuale.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

In caso di adesione di ente giuridico, esso viene rappresentato all'interno dell'Associazione dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato.

In ipotesi di adesione di minore di età, egli viene rappresentato da chi ne esercita la potestà. I soci minorenni non hanno diritto di voto.

#### Art. 5

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

#### Art. 6

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto, da effettuarsi per iscritto, ha effetto immediato a decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde, altresì, per:

a) mancato pagamento della quota associativa, entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato rinnovo della quota associativa, entro il termine predetto, il socio perde la qualifica per morosità. Il socio moroso potrà aderire nuovamente all'Associazione mediante la presentazione di relativa domanda, nelle modalità e nei termini di cui all'articolo 4 del presente statuto.

b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Nel termine intercorrente tra il provvedimento di esclusione e la delibera assembleare di appello, il socio istante rimane sospeso. Il socio sospeso può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

## Art. 7

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività sociali proposte dall'Associazione;
- fruire dei servizi loro prestati dall'Associazione;
- esercitare i diritti di voto e di elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei documenti civilistici e contabili dell'Associazione, presso la sede legale della stessa e previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, nonché di estrarne copia a proprie spese.

I soci hanno il dovere di:

- versare la quota associativa annuale;
- rispettare le delibere degli organi sociali, lo statuto dell'Associazione e l'eventuale Regolamento interno;
- partecipare alle riunioni assembleari dell'Associazione;
- rispettare il buon nome dell'Associazione, nei rapporti con i soci e con la collettività.

## Titolo II Organi dell'Associazione

## Art. 8

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate, effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

## Art. 9

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

E' ammessa al massimo una delega per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile, ed è espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

#### Art. 10

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. In tali ipotesi, il Presidente provvede alla convocazione entro i successivi trenta giorni.

La convocazione deve avvenire con affissione presso la sede legale, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

#### Art. 11

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

#### Art. 12

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammesso il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione, è ammesso il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo in carica per la durata di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

#### Art. 14

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.

In via generale, al Consiglio Direttivo compete tutto ciò che non rientra nelle mansioni assembleari.

#### Art.15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. In tale ipotesi, il Presidente provvede alla convocazione entro i successivi quindici giorni.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

#### Art.16

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla relativa sostituzione mediante cooptazione dall'elenco dei non eletti. In mancanza, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare, previa rispettiva accettazione, uno o più associati. I consiglieri così cooptati rimangono in carica fino alla ratifica della prima Assemblea ordinaria utile. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o eletti rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo vigente.

#### Art.17

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Segretario cura gli aspetti amministrativi dell'Associazione, redige e conserva i Libri sociali.

Il Tesoriere cura gli aspetti contabili dell'Associazione e predispone, insieme al Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci.

### Titolo III Patrimonio sociale e bilancio

#### Art. 18

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi dei soci;
- erogazioni liberali di soci e di terzi;
- contributi da enti pubblici;
- corrispettivi derivanti da convenzioni;
- lasciti, donazioni, eredità e legati;
- proventi da attività economiche e commerciali, per prestazioni di servizi e cessioni di beni, rese nei confronti di associati e di terzi, in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Le attività economiche e commerciali dell'Associazione, se prevalenti, comporteranno la perdita della qualifica di Ente non commerciale, con conseguente adozione degli oneri contabili e fiscali di legge. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da beni mobili e immobili, impiegati in conformità agli scopi istituzionali di cui al presente statuto.

#### Art. 19

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### Art.20

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### Titolo IV Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

#### Art. 21

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 22

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.